

## Regolamento della Fondazione di previdenza della Banca Migros

In vigore dal 1° giugno 2026

*Per non compromettere la leggibilità, le denominazioni di persone, riportate nella sola forma maschile, sono da intendersi senza distinzione di genere.*

Il presente regolamento serve a disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge, la relazione contrattuale tra il titolare della previdenza e la Fondazione di previdenza della Banca Migros (qui di seguito chiamata Fondazione).

### 1. Basi giuridiche

Il presente Regolamento è stato emanato dal Consiglio di fondazione della Fondazione. Entra in vigore il 1° giugno 2026 e sostituisce quello del 1° gennaio 2024. Se necessario, il Consiglio della fondazione può emendare il regolamento in qualsiasi momento. In merito vi informiamo per iscritto, tramite affissione nelle succursali, elettronicamente (ad es. tramite SecureMail ed e-documenti nell'e-banking della Banca Migros SA, su [bancamigros.ch](http://bancamigros.ch), ecc.) o in un altro modo adeguato. In assenza di obiezioni presentate per iscritto entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si intendono approvate. In caso di obiezione, la relazione d'affari può essere risolta con effetto immediato e si può richiedere il trasferimento dei propri averi di previdenza a un'altra fondazione di previdenza. Sono fatti salvi gli accordi speciali e le disposizioni derogatorie in merito alla disdetta e al prelievamento applicabili a determinati prodotti. Il regolamento attuale può essere richiesto presso la Fondazione. Inoltre, viene pubblicato sul sito web della Banca Migros SA.

Il regolamento si applica a complemento delle seguenti disposizioni:

- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2)
- Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3)
- Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Le obbligatorie disposizioni di legge e a livello di ordinanza sono in ogni caso prioritarie alle disposizioni del regolamento. Nei casi in cui il regolamento non contenga disposizioni, si applicano quelle summenzionate.

La relazione tra il titolare della previdenza e la Fondazione sottostà esclusivamente al diritto svizzero. Per i titolari della previdenza domiciliati in Svizzera il luogo di adempimento, il luogo di esecuzione e il foro competente si determinano ai sensi di legge.

**Per i titolari della previdenza domiciliati all'estero la sede della Fondazione è luogo di adempimento, luogo di esecuzione e foro esclusivo competente.**

### 2. Uniformazione della cerchia di destinatari

Ai sensi della legge federale sull'unione domestica registrata i partner registrati sono equiparati ai coniugi.

### 3. Direzione da parte della Banca Migros SA

La Fondazione ha affidato alla Banca Migros SA la direzione della Fondazione. Il titolare della previdenza accetta che i suoi dati siano memorizzati ed elaborati dalla Banca Migros SA e che quest'ultima li utilizzi per i propri scopi di marketing. La Banca Migros SA elabora i dati dei clienti conformemente alle proprie disposizioni in materia di protezione dei dati (consultabili su [bancamigros.ch/informazioni-legali](http://bancamigros.ch/informazioni-legali) «Informazioni generali sulla protezione dei dati presso la Banca Migros SA») e alla Dichiarazione sulla protezione dei dati della Fondazione (consultabile su [bancamigros.ch/protezione-dei-dati-previdenza-3a](http://bancamigros.ch/protezione-dei-dati-previdenza-3a) «Dichiarazione sulla protezione dei dati») o a eventuali documenti successivi, che possono essere consultati presso la Banca Migros SA e la Fondazione. I documenti menzionati informano, tra le altre cose, sull'identità del responsabile, sulle finalità del trattamento, sui destinatari dei vostri dati e sui vostri diritti.

### 4. Modifiche dell'indirizzo e dei dati personali

Il titolare della previdenza è obbligato a comunicare immediatamente alla Fondazione qualsiasi variazione del suo indirizzo, del suo nome, del suo stato civile, delle persone beneficiarie in caso di decesso ed eventualmente di altri dati necessari al disbrigo delle operazioni concernenti la previdenza.

### 5. Comunicazioni della Fondazione

Le comunicazioni della Fondazione al titolare della previdenza sono considerate effettuate in modo giuridicamente valido se sono state inviate all'ultimo indirizzo registrato presso la Fondazione. Tuttavia, se il titolare della previdenza ha stipulato con la Banca Migros SA un accordo di e-banking, per i documenti messi a disposizione nell'e-banking (riguardanti la Fondazione) si applicano automaticamente, in relazione alla Fondazione, le corrispondenti disposizioni e condizioni dell'e-banking. Se entro 30 giorni non vi sono contestazioni da parte del titolare della previdenza, tali comunicazioni si considerano accettate.

### 6. Responsabilità della Fondazione

La Fondazione o la direzione non possono essere ritenute responsabili dei danni causati in violazione di adempimenti legali, contrattuali

o regolamentari oppure in violazione di incombenze da parte del titolare della previdenza.

In particolare, la Fondazione e i membri dei suoi organi non possono essere ritenuti responsabili per danni derivanti da falsificazione e inganno, a condizione che questi abbiano adempiuto il loro obbligo di verifica specifico.

### 7. Indennizzo dei costi amministrativi

La Fondazione è legittimata ad addebitare al conto di previdenza le spese per la tenuta del conto e del deposito nonché gli oneri amministrativi (ad es. per chiarimenti in caso di chiusura anticipata del conto, per il finanziamento della proprietà di abitativa, per la determinazione dei beneficiari in caso di decesso o per ricerche di indirizzi), in base ai prezzi regolari della Banca Migros SA vigenti (regolati attualmente nell'opuscolo «Prezzi dei servizi»). Se al momento dell'addebito delle spese il conto di previdenza dispone di una liquidità insufficiente, la Fondazione ha il diritto di alienare eventuali investimenti in titoli esistenti per coprire tali spese.

Il titolare della previdenza prende atto **che la Banca Migros SA e/o la Fondazione ricevono eventualmente da terzi compensi pari allo 0,25% annuo fino a un massimo dell'1% annuo del valore del portafoglio in relazione agli investimenti patrimoniali da lui disposti**. La Banca Migros SA e/o la Fondazione possono ricevere tali compensi in caso di investimenti in fondi d'investimento conformi alla LPP della Banca Migros SA, la cui direzione è affidata a una società terza, versati dalle commissioni di gestione dei fondi d'investimento previste nel prospetto del fondo. Il titolare della previdenza prende atto che la Fondazione ha espressamente rinunciato nei confronti della Banca Migros SA al versamento di compensi già versati e futuri e che tali compensi rimangono presso la Banca Migros SA a titolo di indennizzo per i servizi forniti dalla Banca Migros SA alla Fondazione. **Il titolare della previdenza, a sua volta, rinuncia espressamente a eventuali diritti di restituzione relativi a tali compensi nei confronti della Fondazione e/o della Banca Migros SA.**

### 8. Apertura di conti di previdenza

Le persone domiciliate e contribuenti in Svizzera con un reddito da lavoro assoggettato all'AVS possono stipulare una convenzione di previdenza con la Fondazione e aprire un conto di previdenza. Tale conto serve esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) del titolare della previdenza.

### 9. Versamenti sul conto di previdenza

I versamenti del titolare della previdenza sul suo conto di previdenza possono essere dedotti dal reddito in base alle disposizioni emanate in materia fiscale dalla Confederazione e dal cantone di residenza.

I versamenti massimi consentiti vengono resi noti ogni anno dalle autorità e pubblicati sul sito web della Banca Migros SA.

Il titolare della previdenza può decidere liberamente l'importo e il momento dei versamenti sul suo conto di previdenza fino al massimale concesso.

I versamenti possono essere effettuati al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento se il titolare della previdenza dimostra di continuare a percepire un reddito soggetto all'AVS.

### 10. Versamenti retroattivi

I titolari della previdenza possono effettuare versamenti retroattivi per i dieci anni precedenti a partire dal 2025, purché negli anni in questione non sia stato effettuato un versamento completo e sia stato versato l'importo massimo per l'anno in corso. Se un conto di previdenza viene estinto dal titolare della previdenza in seguito alla riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 OPP 3, non è più consentito effettuare versamenti retroattivi. Nel caso di versamento retroattivo per un determinato anno è consentito un solo versamento. La richiesta deve essere inoltrata tramite modulo di richiesta riportato sul sito web della Banca Migros SA. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7a segg. OPP 3.

### 11. Investimento del capitale di previdenza

Al fine di investire il capitale di previdenza, la Fondazione tiene a proprio nome presso la Banca Migros SA un conto di previdenza per ciascun titolare della previdenza. Tale conto viene remunerato in base alle condizioni della Banca Migros SA vigenti al momento. Gli interessi sono accreditati il 31 dicembre di ogni anno e continuano ad essere remunerati insieme al capitale.

Il titolare della previdenza può conferire in qualsiasi momento alla Fondazione l'incarico di acquistare (con addebito sul proprio conto di previdenza) o di rivendere fondi d'investimento della Banca Migros SA conformi alla LPP. Al riguardo vigono le disposizioni del regolamento sugli investimenti della Fondazione. La Banca Migros SA informa i titolari della previdenza in merito ai relativi prodotti. La Fondazione effettua questi investimenti a proprio nome, ma per conto del titolare della previdenza, e li colloca presso la Banca Migros SA in un deposito di previdenza intestato al titolare della previdenza. Gli utili e le perdite di corso di questi investimenti vanno a favore o a debito del titolare della previdenza.

In caso di estinzione della convenzione di previdenza, questi investimenti sono venduti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di pagamento e accreditati al conto di previdenza. Non è possibile trasferire le quote dei fondi d'investimento.

### 12. Pagamento del capitale di previdenza

Il pagamento del capitale di previdenza avviene su richiesta del titolare della previdenza o dei beneficiari in caso di decesso. La richiesta deve avvenire su un modulo adeguato al corrispondente motivo del pagamento allegando i documenti necessari. Il titolare della previdenza si impegna a comunicare alla Fondazione il proprio domicilio corretto.

Per garantire il pagamento regolare, la Fondazione può richiedere in qualunque momento l'autenticazione delle firme. In caso di pagamenti per l'acquisto della proprietà abitativa, inseguito all'inizio di un'attività indipendente, alla partenza definitiva dalla Svizzera o all'invalidità, occorre il consenso scritto del coniuge.

La prestazione è pagata al più tardi 31 giorni dopo che è stata presentata la documentazione completa.

L'ammontare della prestazione corrisponde al saldo del conto di previdenza comprensivo degli interessi fino alla data del pagamento. La prestazione è fornita esclusivamente sotto forma di capitale.

**13. Pagamento in seguito al raggiungimento dell'età di pensionamento**

Il pagamento ordinario del capitale di previdenza al titolare della previdenza avviene al raggiungimento dell'età di riferimento.

Se il titolare della previdenza non impartisce altre direttive alla Fondazione, il conto di previdenza viene quindi estinto alla fine del mese successivo al pensionamento ordinario e il capitale di previdenza viene versato su un conto esistente presso la Banca Migros SA intestato al titolare della previdenza. Qualora non fosse possibile, il capitale di previdenza viene versato su un conto della Fondazione senza interessi presso la Banca Migros SA e mantenuto a disposizione del titolare della previdenza.

Su richiesta del titolare della previdenza il pagamento può avvenire al massimo cinque anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Sempre su richiesta del titolare della previdenza, il conto di previdenza può essere mantenuto per massimo cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, a condizione che il titolare della previdenza possa dimostrare di continuare a percepire un reddito soggetto all'AVS.

**14. Pagamento in seguito a invalidità**

Su richiesta, il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente all'intestatario della previdenza se questo percepisce una rendita completa d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI).

**15. Pagamento in seguito al trasferimento a un altro istituto**

Il capitale di previdenza può essere pagato in qualunque momento se viene utilizzato per il riscatto in un istituto di previdenza professionale fiscalmente esente oppure se viene trasferito a un'altra fondazione di previdenza o a favore di una polizza di previdenza di una compagnia di assicurazioni.

**16. Pagamento in seguito all'inizio di un'attività indipendente**

Il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi avvia un'attività indipendente e non è più assoggettato all'assicurazione obbligatoria oppure se il titolare della previdenza cessa la propria attività indipendente e avvia un'attività indipendente di altro tipo. La richiesta in tal senso deve essere presentata, corredata della documentazione completa, entro un anno dall'inizio della nuova attività.

**17. Pagamento in seguito alla partenza definitiva dalla Svizzera**

Il capitale di previdenza può essere pagato anticipatamente al titolare della previdenza se questi esce definitivamente dalla Svizzera.

**18. Pagamento in seguito a decesso del titolare della previdenza**

In caso di decesso del titolare della previdenza prima che gli sia stato pagato il capitale di previdenza, quest'ultimo viene pagato su richiesta dei beneficiari menzionati qui di seguito.

In caso di decesso del titolare della previdenza, i beneficiari sono i seguenti gruppi di persone nell'ordine e la presenza di beneficiari in un gruppo antecedente esclude i beneficiari del gruppo successivo:

1° gruppo Il coniuge superstite o il partner registrato superstite

2° gruppo I figli del titolare della previdenza, le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dal titolare della previdenza, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con il titolare della previdenza negli ultimi cinque anni prima del decesso di quest'ultimo o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

3° gruppo I genitori

4° gruppo I fratelli e le sorelle

5° gruppo Gli altri eredi

Il titolare della previdenza ha il diritto, mediante comunicazione scritta alla Fondazione, di determinare la suddivisione tra i beneficiari del gruppo 2 oppure di precisare i diritti di singoli beneficiari del gruppo 2.

Il titolare della previdenza ha il diritto, mediante comunicazione scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei gruppi 3-5 e di definire i diritti dei beneficiari.

Se il titolare della previdenza non ha impartito istruzioni, il capitale di previdenza viene ripartito in modo uniforme sulle persone aventi diritto all'interno dello stesso gruppo.

In caso di controversie sulla persona dell'avente diritto, la Fondazione ha la facoltà di depositare il capitale di previdenza ai sensi dell'art. 96 CO.

**19. Promozione della proprietà abitativa (PPA)**

Il titolare della previdenza può prelevare anticipatamente o costituire in pegno il capitale di previdenza per la proprietà abitativa ad uso proprio.

Questo tipo di prelievo anticipato è ammesso ogni cinque anni. Un prelievo anticipato nei cinque anni precedenti al raggiungimento dell'età di riferimento comporta la scadenza dell'intera prestazione previdenziale e la sua tassazione completa. Il capitale di previdenza può essere utilizzato per:

- L'acquisto e la costruzione della proprietà abitativa a uso proprio.
- Partecipazioni a proprietà abitative a uso proprio, come ad es. acquisto di una proprietà abitativa in comproprietà o acquisto di certificati di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni.
- Il rimborso del prestito ipotecario sulla proprietà abitativa a uso proprio.

**20. Regime fiscale**

Il capitale di previdenza e i ricavi conseguiti su di esso sono esenti da imposte fino alla scadenza. La Fondazione deve comunicare alle autorità fiscali il pagamento del capitale di previdenza al titolare della previdenza o ai beneficiari in caso di decesso. Se al momento del pagamento il titolare della previdenza è domiciliato all'estero, se il titolare della previdenza lascia definitivamente la Svizzera e il capitale di previdenza percepito non è stato tassato dalle autorità fiscali dell'ultimo domicilio oppure se il titolare della previdenza ha un permesso di soggiorno B o L, la Fondazione è tenuta a prelevare la ritenuta alla fonte secondo l'aliquota del cantone di Zurigo.